

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO - ROMA**

RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE

della signora **Elena Camminati**, nata a Piacenza il 11 agosto 1959, (.C.F. CMMLNE59M51G535U), residente in Podenzano (PC), loc. Il Noceto di San Polo, 5 A/3, ed elettivamente domiciliata in Parma, via Carducci 3 presso lo studio dell'avv. Maria Giulia Bettati del Foro di Parma (C.F. BTTMGL71R64G337P) che la rappresenta e difende giusta delega in calce al presente atto la quale dichiara di voler ricevere avvisi, notificazioni e comunicazioni all'indirizzo pec avvmariagiuliabettati@pec.giuffre.it o al numero di fax 0521.712011

- ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (C.F.: 80185250588)

Uffici Scolastici Regionali per l'Emilia Romagna (C.F.: 80062970373) e **per la Lombardia** (C.F.: 97254200153) in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 1

Commissione giudicatrice – sottocommissione n. 36 Veneto (Padova) del concorso di cui al D.M. 138 del 3 agosto 2017 del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, per il ruolo di dirigente scolastico, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 1

- resistenti

e nei confronti di

Laterza Francesco Daniele nato a Bari, il 19 gennaio 1982 (C.F. LTRFNC82A19H096E), residente in Gioia del Colle (BA), via Dante n. 41 nonché, quali controinteressati, di tutti i docenti inseriti nella Graduatoria definitiva del Concorso Dirigenti Scolastici per cui è causa approvata con DDG n. 1205 del 1° agosto 2019 e pubblicata in pari data sul sito del MIUR, rettificata con DDG n. 1229 del 7 agosto 2019 e pubblicata in pari data

- controinteressati

PER L'ANNULLAMENTO/ DICHIARAZIONE DI NULLITA'/
DISAPPLICAZIONE PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA
e adozione delle misure cautelari più idonee alla tutela della ricorrente

- 1) del DDG 1205 del 1° agosto 2019 (doc. 1) che approva la Graduatoria generale nazionale per merito e titoli del corso - concorso Dirigenti Scolastici, della Graduatoria allegata al medesimo e pubblicata in pari data (doc. 2);
- 2) del DDG 1229 del 7 agosto 2019 (doc. 3) con il quale è stata rettificata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del corso - concorso dirigenti scolastici, della Graduatoria allegata al medesimo e pubblicata in pari data (doc. 4);
- 3) per quanto occorrer possa, della graduatoria pubblicata il 26.09.2019 a seguito di accesso generalizzato (doc. 5) di cui all'avviso MIUR n. 42618 del 26.09.2019 che ugualmente si impugna (doc. 6)
- 4) della griglia di valutazione dei titoli e calcolo del punteggio relativi al posto di dirigente scolastico formate dalla Commissione esaminatrice - sottocommissione n. 36 di Padova ivi comprese le schede e i verbali di valutazione dei titoli e dei punteggi attribuiti all'odierna ricorrente, allo stato non noti;
- 5) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, anche non conosciuti e successivi avverso i quali si formula espressa riserva di motivi aggiunti

per la declaratoria

del diritto della ricorrente ad una migliore collocazione in graduatoria previo ricalcolo del punteggio relativo alla valutazione dei titoli ai sensi del D.M. 138/2017.

PREMESSE IN FATTO

- 1) Con DDG del 23.11.2017 n. 1259 pubblicato nella G.U. (IV serie speciale – concorsi) n. 90 del 24.11.2017 veniva indetto il corso concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato al reclutamento dei Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali (doc. 7)
- 2) Con D.M n. 138 del 3 agosto 2017 veniva adottato il regolamento per le modalità di svolgimento della procedura concorsuale in

oggetto e la “tabella di valutazione dei titoli di servizio valutabili nel concorso di cui al superiore punto 1 (doc.8) la quale con esclusivo riferimento a quanto oggetto di contestazione, riportava la disciplina relativa ai punteggi per i titoli professionali, culturali e di servizio ulteriori al titolo di accesso (Tab. A – sez. B). Tabella rettificata con avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 – serie generale – del 21.10.2017(doc. 9).

- 3) Con domanda inoltrata telematicamente nei termini previsti dal bando attraverso il sistema Istanze on Line del sito del MIUR (doc. 10), la prof.ssa Camminati Elena, chiedeva di partecipare alla procedura concorsuale de quo dichiarando il possesso dei seguenti titoli:
 - laurea in architettura conseguita al Politecnico di Milano il 17.12.1984
 - servizio di docenza prestato per oltre cinque anni presso l’Istituto Tramello – Cassinari di Piacenza.
- 4) Superata la prova scritta con il punteggio di 70, la dott.ssa Camminati superava anche la prova orale con punti 83.
- 5) Seguendo le norme contenute nel bando, in data 24 aprile 2019, con istanza depositata telematicamente tramite il sistema Polis, ella presentava i propri titoli di servizio (doc. 11) unitamente ai titoli di preferenza di cui all’art. 5 commi 4 e 5 del D.P.R. 487/1994 (ossia n. 17. avere prestato servizio senza demerito, a qualunque titolo, ivi inclusi i docenti, per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca; n. 18. coniugato o non coniugato con n. 1 figlio a carico). Successivamente, con istanza depositata il 3 agosto 2019 (doc. 12) con le medesime modalità, le preferenze regionali di destinazione e, specificatamente al 1° posto l’Emilia Romagna; al 2° posto la Lombardia.
- 6) Orbene, nonostante i titoli posseduti dalla ricorrente fossero stati indicati correttamente nell’istanza di presentazione dei titoli, a seguito della pubblicazione dei medesimi (doc. 13), avvenuta in data 17 luglio 2019 con avviso prot n. U.0032565 pubblicato sul sito del

MIUR (doc. 14), ella si accorgeva che il punteggio riconosciuto dalla Commissione esaminatrice era errato, e che non erano stati valutati alcuni titoli di servizio che avrebbero fatto aumentare il punteggio da 14 (quello valutato) a 15,5 (quello corretto).

- 7) Ella ha infatti partecipato per tre anni consecutivi, negli a.s. 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 al Comitato per la Valutazione dei docenti di cui all'art. 11 D.P.R. 487/1994.
- 8) Per tale servizio, secondo il D.M. 138/2017 Tab. A sez. B, nella parte riguardante la valutazione dei titoli di servizio e professionali (B7), la suddetta partecipazione doveva essere valutata per ciascuna anno con un punteggio di 0,75.
- 9) Seguendo le indicazioni dell'avviso citato, ella provvedeva il 19 luglio 2019 a chiedere a mezzo pec al Ministero dell'Istruzione il reintegro del punteggio mancante (doc. 15 e 15 bis), evidenziando l'errore e allegando la documentazione attestante il proprio diritto (doc. 15 ter e 15 quater).
- 10) Tale appunto veniva del tutto ignorato dall'amministrazione.
- 11) Infatti nella Graduatoria nazionale approvata con DDG n. 1205 del 1° agosto 2019 e pubblicata sul sito web del Ministero dell'Istruzione in pari data alla ricorrente veniva attribuito lo stesso punteggio per titoli riconosciute dalla Commissione esaminatrice, ossia 14, punteggio più basso rispetto a quello risultante dalla corretta applicazione della Tabella A (nella parte B in cui vengono valutati i titoli di servizio e professionali) di cui al D.M. 138/2017.
- 12) Nello specifico la ricorrente veniva inserita nella precitata graduatoria definitiva con il seguente punteggio:

Posizione	Scritto	Orale	Titoli	Punteggio totale
1843	70	83	14	167

- 13) Apparendo del tutto evidente che i titoli dichiarati dalla Dott.ssa Camminati non fossero stati tutti valutati, la ricorrente, in data 2 agosto inoltrava a mezzo pec al Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, direzione generale per il personale scolastico -, la richiesta di rettifica del punteggio (doc.

16) allegando tutti i titoli posseduti e chiedendo la conseguente rettifica della propria posizione in graduatoria.

14) Più precisamente nella graduatoria ex DDG n. 1205 del 1° agosto 2019 alla ricorrente veniva riconosciuta, ai sensi del D.M. 138/2017 Tab. A sez. B solo:

- . Collaboratore del capo di istituto a.s. 2016-17, dal 7.9.2016 al 31.8.2017 prot n. 3895 FP c/o I.S. Tramello – Cassinari (B.2) pt. 1,75
- . Collaboratore del capo di istituto a.s. 2015-16, dal 4.9.2015 al 31.8.2016 prot n. 3799 FP c/o I.S. Tramello – Cassinari (B.2) pt. 1,75
- . Collaboratore del capo di istituto a.s. 2014-15, dal 1.9.2014 al 31.8.2015 prot n. 4067FP c/o I.S. Tramello – Cassinari (B.2) pt. 1,75
- . Collaboratore del capo di istituto a.s. 2013-14, dal 12.10.2013 al 31.8.2014 prot n. 3392/FP c/o I.S. Tramello – Cassinari (B.2) pt. 1,75
- . Collaboratore del capo di istituto a.s. 2012-13, dal 21.9.2012 al 31.8.2013 prot n. 3162/FP c/o Liceo Artistico B. Cassinari (B.2) pt. 1,75
- . Funzionario Strumentale a.s. 2000-2001 dal 31.1.2001 al 31.8.2001 prot n. 369 c/o Liceo artistico B. Cassinari (B.6) pt. 0,75
- . Funzionario Strumentale a.s. 2001-2002 dal 1.12.2001 al 31.8.2002 prot n. 4278C/23 c/o Liceo artistico B. Cassinari (B.6) pt. 0,75
- . Funzionario Strumentale a.s. 2002-2003 dal 19.11.2002 al 31.8.2003 prot n. 3970C/2 c/o Liceo artistico B. Cassinari (B.6) pt. 0,75
- . Funzionario Strumentale a.s. 2004-2005 dal 31.1.2005 al 31.8.2005 prot n. 414 c/o Liceo artistico B. Cassinari (B.6) pt. 0,75
- . Funzionario Strumentale a.s. 2007-2008 dal 19.11.2007 al 31.8.2008 prot n. 4656 c/o Liceo artistico B. Cassinari (B.6)

pt. 0,75

- . Funzionario Strumentale a.s. 2008-2009 dal 20.10.2008 al 31.8.2009 prot n. 4110 c/o Liceo artistico B. Cassinari (B.6)

pt. 0,75

- . Membro Comitato per la valutazione a.s. 2009-2010 dal 17.9.2009 al 31.8.2010 prot. 3260 c/o Liceo Artistico Bruno Casinari (B7)

pt 0,75

NON VENIVANO INVECE RICONOSCIUTI I SEGUENTI TITOLI:

- . Membro Comitato per la valutazione a.s. 2010-2011 dal 1.9.2010 al 31.8.2011 prot. 3260 c/o Liceo artistico B. Cassinari (B.7)

pt 0,75

- . Membro Comitato per la valutazione a.s. 2011-2012 dal 1.9.2011 al 31.8.2012 prot. 3260 c/o Liceo artistico B. Cassinari (B.7)

pt 0,75

15) A seguito di altri reclami proposti da diversi candidati, con DDG 1229 del 7 agosto 2019 il Ministero dell'Istruzione riformulava completamente la graduatoria ex DDG 1205/19 che in tal modo sostitutiva integralmente quella approvata con DDG n. 1205/19 rettificandola e, conseguentemente, ricollocando nella nuova graduatoria tutti i candidati.

16) Senonché anche nella nuova graduatoria pubblicata il 7 agosto 2019, non veniva accolta nessuna delle doglianze avanzate dalla ricorrente. Anzi, ella veniva declassata nella posizione inferiore, ossia al n. 1844.

17) Così pure, nella nuova graduatoria pubblicata a seguito di accesso generalizzato (doc. 18) del 26 settembre 2019 il suo punteggio rimaneva invariato, rimanendo a ricoprire il posto di Dirigente Scolastico nella regione del Piemonte a cui era stata nel frattempo assegnata (doc. 19).

IN DIRITTO

I VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 138/2017 (TAB. A NELLA PARTE B RISERVATA ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO E PROFESSIONALI). ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE PER

OMISSIONE ED ERRORE, IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA'. OBBLIGO A PROVVEDERE. CARENZA DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER MANCATA CORREZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE.

L'errore in cui è incorsa l'Amministrazione resistente nella valutazione dei titoli posseduti e dichiarati dalla dott.ssa Camminati è del tutto evidente. Non si comprende, infatti come, a fronte di tutti i titoli dichiarati dalla ricorrente nella domanda di presentazione e puntualmente documentati e dei reclami proposti, l'Amministrazione si ostini a non attribuirle 1,5 punti ex Tab. A (parte B n. B.7 titoli di servizio e professionali) che palesemente le spettano!

Nello specifico, e ritenendo necessario procedere schematicamente, l'istante ha dichiarato, tra gli altri, i seguenti titoli di servizio:

D.M. 138 2017 (TAB. A – parte B titoli di servizio e professionali):

. Membro Comitato per la valutazione a.s. 2009-2010 dal 17.9.2009 al
31.8.2010 prot. 3260 (B.7)
pt 0,75

. Membro Comitato per la valutazione a.s. 2010-2011 dal 1.9.2010 al
31.8.2011 prot. 3260 (B.7)
pt 0,75

. Membro Comitato per la valutazione a.s. 2011-2012 dal 1.9.2011 al
31.8.2012 prot. 3260 (B.7)
pt 0,75

Orbene, tale titolo va valutato ai sensi del D.M. 138/17 Tab. A, tra i titoli di servizio e professionali alla lettera B.7 che indica: **“Per ogni anno scolastico in cui si è ricoperto l’incarico di membro diverso dal tutor, dei comitati di valutazione di cui all’art. 11 del Testo Unico (DPR 487/1994 art. 11)**

Per un massimo di tre anni”
punti 0,75

L'art. 12, comma 4 del D.M. 138/2017 afferma che “sono valutabili i titoli professionali e culturali indicati col punteggio attribuibile a ciascuno di essi nella Tabella A allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento”.

Di seguito la tabella A riportata integralmente con evidenziati i titoli non riconosciuti:

A - Titoli culturali *

A.1)	Per ciascun altro titolo di laurea, magistrale specialistica e del vecchio ordinamento, in aggiunta a quello scelto con l'istanza di partecipazione quale titolo di ammissione	punti 2,00
A.2)	Per ciascun dottorato di ricerca	punti 3,00
A.3)	Per ciascun diploma di perfezionamento equiparato per legge o per Statuto e ricompreso nell'allegato 4 del decreto del Direttore generale per il personale della scuola 31 marzo 2005	punti 1,50
A.4)	Per attività di ricerca scientifica svolta per almeno un biennio sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ovvero di attività equiparabile svolta presso istituzioni accademiche estere, sono attribuiti complessivamente Si valuta un solo contratto	punti 1,50
A.5)	Per ogni borsa di studio conseguita a seguito di pubblico concorso indetto da Università, Istituzioni AFAM, C.N.R. ed Enti pubblici di ricerca, ovvero per Istituzioni estere equiparabili, ed usufruita per almeno un biennio, purché diverse rispetto a quelle di cui ai punti A.2 e A.3	punti 0,50
A.6)	Per ogni master di primo o secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti lo specifico profilo professionale del dirigente scolastico rilasciati da Università italiane o estere Sino a un massimo di 2 master	punti 3,00
A.7)	Per ogni master di primo o secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti il profilo professionale del dirigente pubblico o in scienze dell'educazione, rilasciati da Università italiane o estere, purché diverso rispetto ai titoli di cui al punto A.5. Sino a un massimo di 1 master	punti 1,50
A.8)	Per ogni altro master di primo o secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati rilasciati da Università italiane o estere Sino a un massimo di 1 master	punti 0,50
A.9)	Per la partecipazione all'assistentato Comenius, Grundtvig ovvero per altri titoli ad esso assimilabili stabiliti nell'ambito del programma "Erasmus +", ovvero per l'incarico di assistente di lingua italiana all'estero conseguito a seguito di bandi del MIUR, ovvero per l'incarico di lettore di lingua italiana all'estero, per ogni titolo Sino a un massimo di 2 titoli	punti 0,50
A.10)	Per il titolo di specializzazione sul sostegno sono attribuiti Si valuta un solo titolo	punti 1,00
A.11)	Per il titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010; per titolo conseguito all'estero, abilitante all'insegnamento in CLIL; per la certificazione CeCilil o per la certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 6 aprile 2012, n. 6, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 sono attribuiti Congiuntamente alla certificazione in C1 nella corrispettiva lingua Congiuntamente alla certificazione in C2 nella corrispettiva lingua Si valuta un solo titolo	punti 1,50 punti 2,00

* Tabella aggiornata ai sensi dell'Errata Corrige 21 ottobre 2017 (G.U. 21.10.2017, n. 247)

B - Titoli di servizio e professionali

B.1)	Per ogni anno scolastico di servizio prestato qualità di dirigente scolastico o preside incaricato ai sensi dell'articolo 477 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Per un massimo di tre anni	punti 2,50
B.2)	Per ogni anno scolastico di servizio prestato come collaboratore del capo d'istituto, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. h) del D.lgs. n. 297/1994, come collaboratore del dirigente scolastico nominato ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 Per un massimo di sei anni	punti 1,75
B.3)	Per ogni anno accademico di servizio prestato presso le Istituzioni accademiche in qualità di supervisore del tirocinio ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 5, della legge n. 315/1998 ovvero in qualità di tutor coordinatore o organizzatore ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249 Per un massimo di tre anni	punti 1,00
B.4)	Inclusione nell'elenco degli esperti dei nuclei di valutazione di cui all'articolo 3, comma 1 lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80	punti 0,50
B.5)	Per ogni anno accademico di servizio prestato presso le istituzioni scolastiche in qualità di tutor dei tirocinanti frequentanti i previgenti percorsi SSIS, dei corsi COBASLID e	punti 1,00

BIFORDOC, dei percorsi di tirocinio formativo attivo, del diploma quadriennale di Didattica della musica valido per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso 29/A e 30/A (ex 31/A e 32/A), o della laurea in Scienze della formazione primaria, o dei precorsi di specializzazione sul CLIL e sul Sostegno di cui al DM 249/2010	
Per un massimo di tre anni	
Per ogni incarico formalmente attribuito per le funzioni strumentali, ai sensi dell'articolo 33 del CCNL 29/11/2007. Per ogni incarico attribuito ai sensi dell'articolo 1, comma 83 Legge n. 107/2015	
B.6)	punti 0,75
Per un massimo di sei anni	
Per ogni anno scolastico in cui si è ricoperto l'incarico di membro, diverso dal tutor, dei comitati per la valutazione di cui all'articolo 11 del Testo Unico.	
B.7)	punti 0,75
Per un massimo di tre anni	
Per ogni anno scolastico in cui si è ricoperto l'incarico specifico di tutor di cui all'articolo 11 del Testo Unico	
B.8)	punti 1,00
Per un massimo di tre anni	
Per ogni contratto di docenza remunerata presso Università riconosciute dal Ministero	
B.9)	punti 0,75
Per un massimo di quattro contratti	
Avvertenze inerenti i titoli di servizio e professionali	
Sono valutati gli incarichi/servizi effettivamente prestati per almeno 180 giorni per ciascun anno scolastico e quelli validi a tutti gli effetti come servizio d'istituto, che siano stati previamente conferiti con atto formale ed effettivamente prestati.	

Avendo ella prestato il servizio dichiarato per tre anni consecutivi (2009/10, 2010/11, 2011/12), il punteggio relativo deve riguardare ciascun anno, non solo uno, ossia 0,75 x 3 (2,25).

Senonché del servizio prestato quale membro del Comitato per la valutazione, solo un anno è stato tenuto in considerazione, mentre gli altri due sono stati inspiegabilmente ignorati!

Alla dott.ssa Camminati, che ha svolto il ruolo di Membro del Comitato per la valutazione dei docenti negli a.s. 2009/10 – 2010/11 – 2011/12 presso il liceo artistico Bruno Cassinari di Piacenza per tre anni consecutivi, spettano, oltre il punteggio per l'anno riconosciuto (0,75 punti), altri 1,5 punti (0,75 x 2) da aggiungersi agli altri titoli, al punteggio riportato per la prova scritta e per la prova orale.

Alla luce di quanto sin qui argomentato, dimostrato e allegato, quindi non si comprende come l'Amministrazione scolastica resistente abbia potuto attribuire un punteggio per titoli più basso rispetto a quello realmente spettante sulla base di una corretta valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente e consistente in 1,5 punti.

L'illegittimo operato della Commissione esaminatrice fa sì che la ricorrente non possa usufruire dei benefici legati alla sua corretta collocazione in graduatoria, in quanto se l'Amministrazione resistente avesse valutato correttamente i titoli regolarmente dichiarati e presentati, ella avrebbe ottenuto un punteggio finale di 168,50 e non 167 con conseguente collocazione in posizione migliore (senz'altro tra il n. 1705 e il n. 1729) nella graduatoria del concorso, con riflessi notevoli sull'assegnazione nelle

regioni di preferenza.

La posizione che avrebbe raggiunto infatti, guardando alla graduatoria delle assegnazioni per regione (doc. 18), le avrebbe consentito di poter essere collocata nella seconda regione preferita (Lombardia) se non – per le ragioni che si andranno ad accennare – addirittura nella prima preferita (Emilia Romagna) (doc. 20,21).

Se infatti il candidato vincitore del concorso, posizionato al n. 1836 con 167 punti è stato l'ultimo assegnato alla regione Lombardia (sua 6° preferenza), la ricorrente posizionata, come dimostrato, in una posizione migliore con 168,50, avrebbe avuto diritto ad essere collocata in Lombardia (sua seconda preferenza).

Considerato poi che in Emilia Romagna a tutt'oggi sono vacanti diversi posti di dirigente scolastico, ella potrebbe altresì essere collocata nella prima regione preferita, appunto l'Emilia Romagna

Invece, la ricorrente è costretta a recarsi tutte le mattine ad Alessandria, con notevoli costi e disagi organizzativi, visto che la distanza tra Piacenza (luogo di residenza) e Alessandria (luogo di lavoro ove è stata collocata), non è agevolmente raggiungibile con i mezzi pubblici.

**II ARBITRARIETÀ MANIFESTA ED ERRORE NELLA
NELLE ATTRIBUZIONI DEL PUNTEGGIO DA PARTE
DELL'AMMINISTRAZIONE. DIFETTO ASSOLUTO DI
MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE
DELL'AMMINISTRAZIONE PER MANCATA CORREZIONE
DELLA GRADUATORIA FINALE.**

L'erronea valutazione dei titoli ha portato la ricorrente a non ottenere il legittimo punteggio di 168,50.

Al riguardo va precisato che nelle procedure concorsuali l'amministrazione è esonerata dalla motivazione soltanto quanto applica i criteri previsti dal bando.

Nel caso de quo, avendo la ricorrente presentato i titoli previsti dal bando, la Commissione avrebbe dovuto estrinsecare – stante la sostanziale automaticità e comunque l'immediatezza della loro assegnazione – le ragioni che hanno, invece, portato alla mancata attribuzione dei punti previsti.

Alla luce di quanto esposto, è del tutto evidente la sussistenza della violazione della Tabella A – sez. B – di ripartizione dei punteggi allegata al D.M. 138/2017, richiamata dal bando concorsuale, nonché il vizio dell'eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà tra atti del medesimo procedimento concorsuale, atteso che l'omissione suddetta ha comportato l'inosservanza dell'autovincolo che la stessa Amministrazione ha imposto. Ne deriva anche sotto questo profilo l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

III VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 10 E 12 DEL BANDO CONCORSUALE (DDG N. 1259/2017). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 138/2017 E RELATIVA TABELLA A – SEZ. B – DI VALUTAZIONE DEI PUNTEGGI. FALSITA' DEI PRESUPPOSTI. DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

L'art. 10 del bando di concorso (dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli è chiaro ed eloquente nello statuire ai commi 1,2 e 3 che “1. *I candidati, che hanno superato la prova scritta di cui all'art. 8, dichiarano il possesso dei titoli suscettibili di valutazione di cui alla tabella A allegata al decreto ministeriale (D.M. 138/2017) e all'errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2017, n. 247, Serie generale. La dichiarazione viene inoltrata esclusivamente attraverso POLIS, secondo le istruzioni che verranno impartite con successivi avvisi.*

2. I titoli valutabili sono quelli conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione.

3. La Commissione esaminatrice valuta, esclusivamente, i titoli presentati con le modalità di cui al comma 1, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 44”

La tabella A allegata al decreto ministeriale 138/2017 è altrettanto eloquente nello stabilire che i titoli presentati dalla ricorrente debbano senza alcun margine di dubbio portare all'attribuzione ad essa di 168,50 punti invece di 167.

Del resto il bando deve essere sempre interpretato, dando prevalenza alle espressioni letterali in esso contenute, senza alcuna possibilità di attribuire rilevanza, attraverso procedure ermeneutiche ed integrative, a significati

inespressi nel testo (cfr. Cons. Stato, VI, n. 291/94).

Nello specifico l'Onorevole collegio adito potrà accertare la riconducibilità dei titoli esibiti dalla ricorrente nel novero delle categorie tipizzate dal bando e dal regolamento.

Ne consegue l'evidente illegittimità dei provvedimenti impugnati che hanno omesso di attribuire alla ricorrente gli ulteriori punti cui ha diritto, con conseguente mancato inserimento in una migliore posizione nella graduatoria finale del concorso e conseguente collocazione in una sede più lontana rispetto a quella legittimamente spettante.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 10 E 12 DEL BANDO CONCORSUALE (DDG N. 1259/2017). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 138/2017 E RELATIVA TABELLA A – SEZ. B – DI VALUTAZIONE DEI PUNTEGGI. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA' DELLA P.A. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

La par condicio tra concorrenti ad una selezione può essere identificata come il diritto di parità di condizioni di trattamento rispetto ad altri soggetti nella medesima situazione.

Come noto, infatti, in una procedura concorsuale tutti i candidati devono essere trattati con i medesimi criteri di valutazione e di giudizio.

L'espletamento imparziale della procedura concorsuale si fonda, dunque, su un'interpretazione delle clausole del bando ispirata "ai principi di chiarezza e di affidamento del cittadino, in modo da escludere interpretazioni correttive ed integrative delle clausole, contrarie alla buona fede ed alla par condicio dei partecipanti (cfr ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 12.10.2010 n. 32775; T.A.R. Liguria, Genova, sez. II, 29.10.2010, n. 10136; Cons. di Stato, sez. IV, 7.04.1988, n. 310).

Infatti il bando del concorso è una *lex specialis* e le clausole in esse contenute costituiscono un "unicum" non modificabile, senza infrangere i principi della par condicio dei concorrenti e dell'imparzialità della P.A.

Ne consegue che la mancata assegnazione alla ricorrente del punteggio spettante sulla base di una corretta valutazione dei titoli, dichiarati nella

domanda di partecipazione, sulle base dei criteri indicati nella Tabella A sez. B, determinerebbe nei suoi confronti una disparità di trattamento rispetto a quei concorrenti che si sono visti attribuire nella valutazione dei propri, un punteggio corrispondente alla prescrizione della Lex specialis di gara.

Del resto sul puto, il giudice amministrativo ha affermato “il dovere dell’Amministrazione di operare in modo chiaro e lineare, di rispettare l’aspettativa di coerenza con il proprio precedente comportamento, di comportarsi secondo buona fede tenendo in adeguato considerazione l’interesse del privato “(T.A.R. Lombardia Minalo, sez. III, 4.07.2011 n. 1740).

V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI ANCHE COSTITUZIONALE IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI, VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DI BUON ANDAMENTO DEI PUBBLICI UFFICI.

Senza rinuncia delle censure sin qui esposte, i provvedimenti impugnati appaiono illegittimi sotto altri profili. In particolare, l’art. 97, comma 1 della Costituzione, stabilisce che l’organizzazione dei pubblici uffici deve uniformarsi al principio di imparzialità e buona andamento, per assicurare i quali, il concorso si presenta come mezzo ordinario di accesso (art. 97, comma 3) necessariamente esso stesso ispirato alla suddetta regola dell’imparzialità e del buon andamento (Corte Cost., sent. 478/95), allo scopo di consentire la scelta delle persone più idonee all’esercizio della funzione pubblica.

Di conseguenza, è necessario salvaguardare il carattere esclusivamente tecnico del giudizio da ogni rischio di deviazione verso interessi di parte, comunque, diversi da quelli propri del concorso, il cui obiettivo non può essere altro che la selezione dei candidati migliori (Corte Cost. sent. 453/90) e che non può prescindere dalla valutazione delle attitudini, dei titoli e della preparazione degli stessi.

Le procedure concorsuali sono, quindi, preordinate nell’interesse stesso della P.A. procedente, a reclutare i soggetti più idonei a ricoprire la posta vacante (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 1536/96).

Esse, per loro essenza, devono prefiggersi lo scopo di accertare l’idoneità

dei candidati in modo coerente, rispetto ai servizi che essi saranno chiamati ad espletare.

La disciplina dettata per l'espletamento di dette procedure non può essere, pertanto, irragionevole, arbitraria e contraddittoria, e deve ispirarsi a principi di economicità, evitando così di nominare vincitori soggetti che non abbiano i requisiti e titoli, per rivestire la qualifica riguardante il posto da ricoprire (Cons. Stato, sez. VI, sent. 186/98).

Tale matrice deve essere una costante rinvenibile, tanto sotto il profilo contenutistico delle materie oggetto di esame, quanto sotto il profilo valutativo delle prove e dei titoli, tale da garantire omogeneità di programmi e giudizi.

L'assenza di coerenza costituisce, quindi, motivo di censura delle relative fonti impositive.

Nel caso di specie, come sopra esposto, la Commissione non ha adottato il criterio stabilito dal bando e, peraltro, non ha adeguatamente valutato i titoli posseduti dalla ricorrente, come prescritto nel bando stesso.

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

Dai suddetti motivi emerge il fumus boni iuris.

Del pari sussiste il danno grave ed irreparabile. Alla ricorrente, infatti, è stata negata illegittimamente la collocazione in una posizione certamente più favorevole nella graduatoria finale del concorso derivante da una corretta valutazione di tutti i titoli dichiarati e documentati, con grave nocumento per le possibilità certe, come sopra dimostrato, di essere reclutata quale dirigente scolastico nella seconda Regione preferita (Lombardia) se non nella prima Regione preferita (Emilia Romagna) e ciò sulla base di presupposti falsi, errati ed illegittimi.

L'errata attribuzione del punteggio infatti fa sì che la ricorrente non possa usufruire dei benefici legati alla sua corretta collocazione in graduatoria.

In tal senso la ricorrente vede essere enormemente compromesse le chance di ottenere il posto di dirigente scolastico nelle regioni primariamente preferite, nonostante abbia conseguito un punteggio complessivo ben superiore a quello effettivamente assegnatole e utile all'inserimento in posizione migliore nella graduatoria di merito del concorso.

Nel bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, risultano quindi preminenti le esigenze che legittimano l'accesso alla tutela cautelare nelle more della definizione nel merito del presente giudizio.

Le circostanze evidenziate pregiudicano irrimediabilmente la possibilità di ottenere piena ed integrale tutela della pretesa azionata nelle more della definizione del merito.

La necessità di un provvedimento cautelare emerge anche altresì dal fatto che le assegnazioni sono già cominciate.

Ciò determina una particolare urgenza nell'emissione di una misura cautelare idonea ad ottenere il riesame e l'attribuzione del punteggio corretto alla ricorrente, stante altresì il possibile esaurimento dei posti nelle regioni scelte come prime preferenze che pregiudicherebbe la possibilità, in caso di successivo accoglimento del ricorso nel merito, di ottenere un qualsivoglia risultato, atteso che i posti in organico sarebbero esauriti, il tutto chiaramente con un danno irreparabile alla carriera professionale della ricorrente e delle sue legittime aspettative.

Pertanto si chiede, con misura cautelare collegiale, la sospensione del provvedimento impugnato e l'attribuzione alla ricorrente di ulteriori 1,5 punti per titoli ai sensi della Tab. A (sez. B7 – titoli di servizio e professionali) del D.M. del 3 agosto 2017 n. 138 per un totale di punti 168,50 (compresi i punteggi già riconosciuti per gli altri titoli dichiarati nonché i punteggi riportati per la prova scritta e per la prova orale).

ISTANZA EX ART. 41, COMMA 4 C.P.A.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 41, comma 4 c.p.a., il presente ricorso è stato notificato a uno solamente tra le migliaia di soggetti collocati nella graduatoria concorsuale nazionale di cui al DDG 1205 del 1.08.2019 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

Concernendo il presente gravame l'impugnazione della Graduatoria concorsuale, occorre dar corso, stante la difficoltà della notificazione dell'atto a tutti i soggetti controinteressati ivi menzionati secondo i metodi ordinari in ragione dell'elevato numero delle presone da chiamare in giudizio, alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR prevista dall'art. 41, comma 4, c.p.a.

Si chiede, pertanto, preliminarmente, al Presidente di codesto Ecc.mo

Tribunale o alla sezione cui sarà assegnata la trattazione del presente ricorso, di disporre che la notificazione a tutti i soggetti collocati nella graduatoria concorsuale dei Dirigenti Scolastici pubblicata dal MIUR, sia effettuata per pubblici proclami mediante pubblicazione su sito web istituzionale del Miur prescrivendone le relative modalità

Tutto ciò premesso, la dott.ssa Camminati Elena, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le TAR adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento dei motivi dedotti, **previa sospensione dei provvedimenti impugnati e adozione delle misure cautelari più idonee**, accogliersi il ricorso, annullando e/o riformando la graduatoria del concorso nazionale Dirigenti Scolastici nella parte in cui è ricompresa la posizione della ricorrente riconoscendo alla medesima i seguenti ulteriori 1,5 punti per titoli ai sensi del D.M. 138/2017 tabella A (sez. B n. B.7 – titoli di servizio e professionali) **“membro, diverso dal tutor, dei comitati di valutazione di cui all'art. 11 del Testo Unico. Per un massimo di tre anni”**) riformulando il punteggio complessivo spettante alla ricorrente in 168,50 punti (compresi i punteggi già riconosciuti per gli altri titoli dichiarati nonché i punteggi riportati per la prova scritta e per la prova orale) in luogo dei 167 erroneamente attribuiti.

Con riserva di motivi aggiunti.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Con osservanza.

Si producono: 1) DDG N. 1205 del 1° agosto 2019; 2) Allegata Graduatoria concorso dirigenti scolastici 1.8.2019; 3) DDG n. 1229 del 7.08.2019; 4) allegata Graduatoria ds 7.8.2019; 5) graduatoria ds 26.9.2019; 6) avviso MIUR n. 42618 del 26.9.2019; 7) DDG n. 1259 del 23.11.2017; 8) D.M. 138 del 3.8.2017; 9) G.U. n. 247 del 21.10.2017; 10) domanda di partecipazione al concorso; 11) istanza presentazione titoli; 12) istanza preferenze regionali; 13) pubblicazione dei titoli da parte del MIUR 17.07.2019; 14) avviso MIUR prot n. U.0032565 del 17.07.2019; 15) istanza di reintegro; 15 bis) ricevuta di protocollo regolarizzazione punti

mancanti; 15 ter) certificato nomina triennale comitato valutazione docenti; 15 ter) verbali nomina partecipante comitato di valutazione docenti a.s. 2010-11; 15 quater) verbali partecipazione comitato di valutazione a.s. 2011-12; 16) richiesta rettifica punteggio 2 agosto 2019; 16 bis) protocollo richiesta di rettifica; 17) ricevuta di protocollo istanza rettifica; 18) tabella di assegnazione regionale; 19) collocazione Camminati in Piemonte; 20) DDG n. 2500 del 22.08.2019; 21) sedi neo DS Lombardia.

DICHIARAZIONE: ai fini della normativa sul contributo unificatosi dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e verte in materia di pubblico impiego, pertanto il contributo unificato è pari ad € 325,00.

Con osservanza.

Parma, Roma 28 ottobre 2019.

(avv. Maria Giulia Bettati)